

CAPITOLATO

**APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E RELATIVA PULIZIA PER LE
SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI PALAU – STAGIONE BALNEARE 2024**

IMPORTO A BASE DI GARA:
€ 12.000,00 Iva esclusa

Art 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di noleggio, pulizia e relativa manutenzione di n. 5 bagni chimici (di cui 3 per disabili) non collegati alla rete fognaria a funzionamento chimico, da installarsi presso le spiagge del Comune di Palau.

Il servizio è comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro a conclusione del contratto, attività di pulizia, igienizzazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria), spurgo e smaltimento dei reflui aspirati.

È prevista l'esecuzione di interventi di spurgo, pulizia e igienizzazione di tutti i bagni posizionati da effettuarsi come meglio specificato all'art. 4 nei giorni e orari concordati con il Committente, oltre l'intervento di installazione dei bagni e del loro ritiro a conclusione del contratto.

Art 2 DURATA DEL SERVIZIO

Dal 01.06.2025 sino al 31.10.2025

Art. 3 – AREA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Territorio del Comune di Palau.

Art. 4 – CARATTERI GENERALI DEL SERVIZIO

Posizionamento e manutenzione bagni chimici.

I bagni chimici per le spiagge (5) andranno posizionati nel periodo di cui all'Art. 2 del presente Capitolato presso le seguenti località:

- n. 1 bagno chimico spiaggia Palau Vecchio (del tipo per disabili);
- n. 1 bagno chimico spiaggia Baia di Nelson (del tipo per disabili);
- n. 1 bagno chimico spiaggia Costa Serena (del tipo per disabili);
- n. 1 bagno chimico spiaggia Angolo Azzurro;
- n. 1 bagno chimico spiaggia Le Saline;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento l'ubicazione dei bagni.

Installazione e messa in opera dei bagni mobili.

Ai fini dell'idoneità all'utilizzo dei bagni installati e prima dell'attivazione del loro esercizio, deve essere garantito che:

1. tutte le parti interne ed esterne dei bagni siano state lavate e igienizzate;
2. i meccanismi e gli accessori siano in ordine e perfettamente funzionanti;
3. il serbatoio sia riempito di acqua con additivo concentrato sanificante;
4. in ciascun bagno sia presente la carta igienica;
5. sia stata effettuata la verifica di stabilità, sicurezza e resistenza al ribaltamento dei bagni anche in condizioni di perturbazioni ventose sostenute;

Gli interventi minimi di spurgo, pulizia e igienizzazione della postazione dovranno essere effettuati **con cadenza almeno trisettimanale su tutti i bagni per l'intero periodo di esecuzione del servizio e andranno intensificati con cadenza giornaliera, per il periodo compreso fra il 15 luglio ed il 31 agosto nel bagno presente nella spiaggia di Palau Vecchio.**

In particolare, l'intervento di manutenzione consiste in:

- Aspirazione del liquido esaurito;
- Immissione di nuovo liquido con aggiunta di elementi igienizzanti e deodorizzanti;
- Lavaggio interno ed esterno del bagno chimico;
- Reintegro del materiale di consumo;
- Controllo del funzionamento di tutti i meccanismi e degli accessori del bagno e dovranno essere eseguite le eventuali necessarie riparazioni;
- Trasporto ed avvio allo smaltimento dei liquami.

Al termine di ogni intervento di manutenzione dovrà essere apposto, all'interno del bagno mobile, un tagliandino riportante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui è stato eseguito.

Le operazioni d'installazione e rimozione dei bagni chimici sono a totale cura e onere della ditta appaltatrice. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere a totale carico dell'affidatario che dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 4. L'affidatario dovrà consegnare copia dell'autorizzazione per la consegna dei rifiuti all'impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.

Art. 5– CARATTERISTICHE TECNICHE

Il bagno chimico standard e quello per disabili dovranno rispettare le caratteristiche di cui alla norma UNI EN 16194/2012.

I bagni chimici dovranno essere autonomi da ogni tipo di allaccio (idrico, fognario, elettrico).

Essi devono essere pavimentati e strutturati in modo da consentire una adeguata pulizia ed un regolare reflusso di liquami nonché essere perfettamente delimitati.

L'impianto elettrico, se esistente, deve essere conforme alle normative vigenti.

All'interno del bagno deve essere disponibile un contenitore per la carta igienica e un serbatoio dotato di tavoletta o altra forma di appoggio che consenta la posizione seduta.

I bagni chimici ad uso disabili dovranno essere, inoltre, predisposti con pavimento a quota stradale e spazio di rotazione interno della carrozzella a 360°.

Art. 6– CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

L'ufficio Ambiente si riserva la facoltà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di questo capitolato e di accertare che sia svolto con diligenza e professionalità.

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per inadempienze e negligenze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida di adempiere (in caso di inadempienze) e/o a richiami (in caso di negligenze). Le diffide e/o i richiami di cui al presente articolo sono disposti dal Responsabile del Servizio.

Art. 7– RESPONSABILITA'

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni arrecati da terzi ai bagni chimici.

L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione del servizio, nonché dei danni diretti e/o indiretti arrecati a cose e/o persone dall'errato espletamento dell'appalto e/o da circostanze e fatti conseguenti, comunque, al suo operato restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Egli si obbliga, pertanto, a manlevare il Comune, assumendo le legittimazioni passive di eventuali azioni giudiziarie. Il Comune è altresì esonerato dal risarcimento di eventuali danni ambientali derivanti dall'esecuzione del servizio, danni che perciò restano risarcibili a carico dell'appaltatore.

Per quanto sopra, l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni qualsivoglia azione giudiziale e stragiudiziale da chiunque instaurata per il riconoscimento ed il risarcimento dei danni subiti.

L'appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti gli appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi per tutto quanto non specificato nel presente capitolato.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di segnalare il nominativo e il recapito telefonico di un referente che gestisca i rapporti con il Settore Ambiente e Demanio.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione delle clausole penali del precedente articolo e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'Aggiudicatario:

- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- ometta o ritardi di oltre 24 ore per più di due volte nel corso dell'appalto l'attivazione degli

interventi di cui all'art. 4;

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti da questo articolo, l'affidatario è tenuto al risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 9 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione dell'appalto che al termine dello stesso, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione del Foro competente per territorio.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e disciplinato da questo capitolato si farà riferimento alle norme del Codice civile in materia contrattuale, alla legislazione vigente in materia di appalto dei servizi pubblici, alle norme contrattuali o regolamentari vigenti in materia.